

Allegato 1

Modifiche all'Allegato A della DGR 610/2023

Par. 1 PREMESSA

Al terzo capoverso, primo punto elenco, si elimina il secondo punto:

“• tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti per il personale a copertura dei costi indiretti del progetto (di seguito “forfetizzazione fino al 15%”), ai sensi dell’art. 54 lett. b del RDC;”

Al terzo capoverso, secondo punto elenco, la frase:

“UNITÀ DI COSTO STANDARD (UCS) (art. 53, comma 1, lett. b) del RDC), adottate per il PR FSE+ della Regione Toscana, quali:”

viene sostituita dalla seguente:

“UNITÀ DI COSTO STANDARD (UCS) (art. 53, § 1, lett. b e art. 94, § 1) del RDC), adottate per il PR FSE+ della Regione Toscana:

Al quarto capoverso, è stata eliminata la frase:

“L’Avviso pubblico potrà anche prevedere “una combinazione delle forme” precedenti “a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o fasi successive di un’operazione”, nei limiti previsti dal presente Manuale.”

SEZIONE A – DISPOSIZIONI COMUNI SULLE MODALITA’ DI GESTIONE DEI PROGETTI

Par. A.2 Prodotti didattici e divulgativi

Si elimina la seguente nota a piè di pagina

“Per ulteriori approfondimenti sul tema v. Vademecum FSE 2014-2020 <<III. Diritti sui prodotti/risultati realizzati nell’ambito di attività finanziate dalla PA: proprietà e utilizzazione economica>>”.

Par. A.3 Avvio del progetto

Al punto Progetti/attività formativi/e, all’interno del riquadro, la frase:

“Per l’avvio del progetto il beneficiario deve essere in regola con la normativa sull’accreditamento.”

viene sostituita dalla seguente:

“Qualora previsto dall’avviso, il requisito dell’accreditamento (DGR 1407/2016 e s.m.i.) deve essere posseduto al momento della stipula della convenzione.”

Par. A.5 Iscrizione e selezione dei partecipanti

Si elimina la seguente nota a piè di pagina

“Il numero di partecipanti non può superare il 20% del numero previsto e l’eventuale frazione decimale è arrotondata all’intero per eccesso solo se il valore risulti superiore a 0,50.”

Par. A.8 Variazioni del progetto

Al terzo capoverso, terzo punto elenco lett. b), si elimina la frase:

“per i progetti con “forfettizzazione fino al 15%”: modifiche incrementalmente del totale dei costi diretti di personale, purché non aumentino il costo totale del progetto;”

Par. A.9 Ammissioni e dimissioni di partecipanti successive all'avvio dell'attività

Si elimina la seguente nota a piè di pagina

“In caso di modifiche nella partecipazione delle aziende si potrà procedere a rimodulazione finanziaria del progetto, con le modalità previste dalla Circolare dell'AdG del 13/08/2019 (AOGRT/PD Prot. 0313299) <https://www.regione.toscana.it/-/aiuti-di-stato-per-gli-interventi-formativi-por-fse-la-circolare-della-regione-toscana>”

Par. A.10 Monitoraggio

Dopo il primo capoverso, si aggiunge:

“I dati relativi ai destinatari devono essere rilevati dal beneficiario attraverso le domande di iscrizione; in alternativa per alcune categorie di destinatari possono essere quantificati dal beneficiario in base a quanto previsto punto 1.2 dell'allegato I al Regolamento UE 2021/1057 (di seguito Reg. FSE+).”

Par. A.17 Modalità di erogazione del finanziamento

Al primo capoverso, punto elenco I), dopo “[...] all'avvio del progetto (v. § A.3)” **si aggiunge** “, a seguito di domanda, [...]”.

Al secondo capoverso, punto elenco II), si elimina il seguente punto elenco:

“-“costi diretti di personale”, effettivamente sostenuti e comprovati attraverso documenti giustificativi quietanzati inseriti nel S.I.FSE, maggiorati della quota forfettaria fino al 15% a copertura dei costi indiretti, e “altri costi diretti” effettivamente sostenuti e comprovati attraverso documenti giustificativi quietanzati inseriti nel S.I. FSE, nel caso di progetti rendicontati sulla base dell'opzione forfettizzazione fino al 15%;”

SEZIONE B – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PROGETTI CON RENDICONTAZIONE DELLE SPESE (A TASSI FORFETTARI O A COSTI REALI)

Al primo capoverso, si elimina il secondo capoverso:

“tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti per il personale a copertura dei costi indiretti del progetto (di seguito “forfettizzazione fino al 15%”), ai sensi dell'art. 54 lett. b) del RDC;”

Par. B.1 Gli aspetti finanziari: il PED

Al secondo capoverso, nel terzo punto elenco, dopo “valorizzabile per i progetti” **si elimina la frase** “con “forfettizzazione fino al 15%” o”

Par. B 1.3 La componente COSTI INDIRETTI

Al secondo capoverso, si elimina il primo punto elenco

“- tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti per il personale a copertura dei costi indiretti del progetto: i costi indiretti devono essere quantificati nella componente C del PED in percentuale dei soli costi diretti del personale previsti nell'ambito della componente B. I costi indiretti sono rimborsati su base forfettaria nella percentuale prevista senza l'esibizione dei documenti giustificativi di spesa;”

Par. B.2 Tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti per il personale a copertura degli altri costi COSTI DIRETTI DI PERSONALE

La voce di spesa “B.2.4.13 Borse di studio, contratti di ricerca” **viene sostituita dal** “B.2.4.13 Borse di studio, contratti/assegni di ricerca”

All'ultimo capoverso, dopo “sarà automaticamente incrementata del tasso forfettario stabilito” **si elimina la frase** “dando così luogo all'importo oggetto di rimborso”

Par. B.2.2

Si elimina il paragrafo “B.2.2 Tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti per il personale a copertura dei costi indiretti”

Par. B.3 Tassi forfettari fino al 7% dei “costi diretti del progetto” a copertura dei costi indiretti

COSTI DIRETTI DI PERSONALE

La voce di spesa “B.2.4.13 Borse di studio, contratti di ricerca” **viene sostituita da** “B.2.4.13 Borse di studio, contratti/assegni di ricerca”

Par. B.5 Piano finanziario – Massimali e variazioni

All'interno del riquadro, si elimina il secondo punto elenco:

“- “forfetizzazione fino al 15%” sono ammissibili, previa richiesta motivata e a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione, modifiche incrementalmente del totale dei costi diretti di personale che non aumentino il costo totale del progetto;”

Par. B.6 Criteri generali di ammissibilità dei costi

I punti elenco:

- b) imputabili allo specifico progetto approvato dall'Amministrazione competente;
- c) correttamente classificate e riferite a voci di spesa previste a preventivo;
- d) effettivamente sostenute, ovvero corrispondenti a pagamenti effettuati dal beneficiario e giustificate da fatture quietanzate o da documenti di valore probatorio equivalente, regolarmente registrati nella contabilità dell'ente o azienda secondo le disposizioni previste per la natura giuridica del soggetto realizzatore e del settore di appartenenza;

vengono sostituiti dai seguenti

- b) pertinenti ed imputabili allo specifico progetto selezionato dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- c) tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, correttamente classificate e riferite a voci di spesa previste a preventivo;
- d) effettivamente sostenute, ovvero corrispondenti a pagamenti effettuati dal beneficiario e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, regolarmente registrati nella contabilità dell'ente o azienda in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili previsti per la natura giuridica del soggetto realizzatore e del settore di appartenenza, o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione e della spesa sostenuta;

Alla fine del par. B.6 si aggiunge il seguente capoverso:

“Non sono ammissibili al FSE+ i seguenti costi (artt. 64 e 66 RDC, art. 16 Reg. FSE+):

- a) gli interessi passivi (ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia);
- b) l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili;
- c) l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica;
- d) le spese a sostegno di una delocalizzazione;
- e) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000.000 euro (IVA inclusa) se recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;
- f) i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;

- g) i deprezzamenti e le passività;
- h) gli interessi di mora;
- i) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1, lettera u), del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;
- j) le spese per una delocalizzazione, come definita all'art. 2, punto 61-bis, del Reg. UE n. 651/2014.

Nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla Pubblica Amministrazione per sostenere le inottemperanze contributive e/o fiscali di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico, costituiscono spesa ammissibile, nei limiti del contributo pubblico massimo ammissibile riconosciuto al beneficiario e senza pregiudizio per l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti inadempienti.”

Par. B.7 Disposizioni generali sulla documentazione di spesa

Al sesto capoverso, dopo i punti elenco, **si elimina la frase e il successivo riquadro**:

“Sul titolo di spesa originale, se cartaceo, deve essere annotato il codice del progetto, se non presente già nel documento, e l'importo totale o parziale imputato all'azione finanziata, attraverso l'apposizione di un timbro come riportato di seguito a titolo di esempio.

<p>Beneficiario</p> <p>Codice progetto.....</p> <p>Imputazione per €.....</p> <p>Voce PED.....</p>

Par. B.8 Criteri di ammissibilità e documentazione dei costi relativi alle risorse professionali

b - Specifici criteri per le risorse professionali interne al beneficiario

Il primo capoverso:

“Affinché il costo relativo all'attività di tali risorse sia ammissibile, occorre che:

- sia individuato su base oraria in riferimento alla retribuzione prevista dal CCNL del dipendente;
- sia il prodotto del rapporto tra costo orario e ore di impegno del dipendente nell'ambito del progetto.

viene sostituita dalla seguente:

“Il costo relativo all'attività di tali risorse deve essere individuato su base oraria in riferimento alla retribuzione prevista dal CCNL del dipendente e moltiplicato per le ore di impegno del dipendente nell'ambito del progetto.”

Si elimina la seguente nota a piè di pagina:

“Ad esempio, per il personale dipendente, il costo ammissibile al FSE+ sarà di norma la retribuzione lorda (relativa alle ore di impegno nell'operazione cofinanziata) calcolata a partire dal costo annuo lordo che può essere composto in linea con quanto previsto dai contratti di riferimento, dalle seguenti voci:

1. Voci retributive
 - Somma delle 12 retribuzioni mensili lorde (verificabili dalle buste paga);
 - Tredicesima mensilità (verificabile dalla busta paga);
 - Eventuale quattordicesima mensilità e ulteriori (dipende dal contratto - verificabile dalla busta paga);
 - Eventuali maggiorazioni legate ai turni;
 - Importi relativi a competenze di anni precedenti (arretrati) derivanti da accordi integrativi aziendali o da rinnovi del contratto collettivo purché direttamente collegati al periodo temporale di svolgimento dell'attività progettuale oggetto di verifica;
 - Le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga come indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali, incentivi all'esodo, incentivi “ad personam”, di produttività (comunque denominati) effettivamente percepiti nel corso dell'anno;
 - Quota di TFR annuo maturato

2. Oneri sociali e previdenziali
 - Contributi previdenziali a carico azienda (ed es. INPS)
 - Fondi dipendenti obbligatori previsti dal C.C.N.L (ad es. fondi pensione dirigenti e quadri)
 - Eventuali fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa
 - Assicurazione contro gli infortuni (INAIL)

- Altri costi sostenuti per il personale, come i servizi sociali interni (welfare aziendale), corsi di formazione e addestramento
Tutte le voci sopraindicate rientrano tra i costi diretti del personale.
Le altre spese comunque sostenute dal datore di lavoro per i lavoratori, quali ad esempio quelle per le assunzioni (importi versati alle agenzie di assunzione, spese per annunci di lavoro, ecc.) o gli indumenti da lavoro forniti, ecc, non costituiscono costi del personale, ma sono indicati, al pari dei costi delle missioni di lavoro, in una voce a parte”

Dopo il secondo capoverso, si aggiunge il seguente:

“Relativamente alla previsione di cui sopra, il costo annuo o mensile lordo del personale è rappresentato:

- dalla retribuzione lorda, in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali, incluse le retribuzioni in natura e le altre indennità aggiuntive, i premi e lo straordinario, nel rispetto dei contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori

nonché

- dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti.

È ammissibile la spesa relativa anche solo ad alcune delle voci sopra citate o parte delle stesse.”

c - Criteri generali relativi alla distinzione delle funzioni operative da quelle connesse allo svolgimento di cariche sociali

All’ultimo capoverso, nell’ultimo punto elenco alla fine si aggiunge la seguente frase:

“[...] per prestazione di lavoro equivalente”.

Par. B.9 Criteri di ammissibilità di imposte e tasse

a – IVA

I capoversi:

“L’IVA costituisce una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario (Iva totalmente o parzialmente indetraibile).

L’IVA recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario. La natura privata o pubblica del beneficiario non è presa in considerazione nel determinare se l’IVA costituisca una spesa ammissibile.

L’IVA non recuperabile dal beneficiario in forza di norme nazionali specifiche, costituisce spesa ammissibile solo qualora tali norme siano interamente compatibili con le direttive europee in materia.

I contributi pubblici erogati nell’ambito di attività in regime di sovvenzione (concessione amministrativa) hanno natura di mere movimentazioni finanziarie e sono da considerarsi esclusi dal campo di applicazione dell’IVA (art. 2, comma 3, lettera a) del DPR n. 633/72), in quanto non sussiste un rapporto sinallagmatico fra Amministrazione finanziatrice e beneficiario.

Qualora i beni e i servizi siano utilizzati dal beneficiario esclusivamente per realizzare operazioni fuori campo IVA – come ad esempio, servizi di formazione perché resi agli utenti finali gratuitamente – non compete alcuna detrazione d’imposta (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate 20/E del 2015 pag.8 e ss.), e pertanto la relativa IVA, che rimane a carico del beneficiario, è ammissibile al FSE+.

Nel caso in cui i beni e i servizi acquistati dal beneficiario siano utilizzati per realizzare (nello stesso anno) sia operazioni imponibili sia operazioni fuori campo IVA, per l’IVA assolta su detti acquisti spetta una detrazione pro-rata rapportata all’entità del loro impiego per le operazioni imponibili. Pertanto, sarà ammissibile al FSE+ la parte dell’imposta non detratta in quanto relativa ad operazioni fuori campo.”

Vengono sostituiti dai seguenti

“Come previsto dall’art. 64 del Reg. UE 2021/1060, l’IVA non è ammissibile salvo per le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5.000.000 di euro, IVA compresa, indipendentemente dalle norme nazionali sulla recuperabilità dell’IVA.

Resta fermo che nel caso di operazioni attuate ai sensi del Regolamento 651/2014 (aiuti di stato) e s.m.i., l'IVA recuperabile ai sensi della normativa fiscale nazionale non costituisce costo ammissibile.

Per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000.000 EUR (IVA inclusa) è ammissibile se non recuperabile secondo la normativa vigente.”

c - Altre imposte e oneri

I capoversi:

“Le altre imposte, tasse e oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi previdenziali e assistenziali su stipendi e compensi) costituiscono spesa ammissibile se effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario in relazione allo specifico progetto finanziato e nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Le spese sostenute per la registrazione dei contratti, atti notarili, fidejussioni, ecc. costituiscono spesa ammissibile se afferenti a un'operazione e qualora espressamente richieste dalle Amministrazioni responsabili.”

Vengono sostituiti dai seguenti

“Le altre imposte, tasse e oneri fiscali, previdenziali e assicurativi (in particolare le imposte dirette e i contributi previdenziali e assistenziali su stipendi e compensi) costituiscono spesa ammissibile se non recuperabili ed effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario in relazione allo specifico progetto finanziato e nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un progetto.

Le spese sostenute per la registrazione dei contratti, atti notarili, fidejussioni, consulenze legali, oneri e spese di contenzioso anche non giudiziale, spese relative a perizie tecniche o finanziarie ecc. costituiscono spesa ammissibile se direttamente afferenti a un'operazione e necessarie per la sua preparazione o realizzazione e qualora espressamente richieste dalle Amministrazioni responsabili.

Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.”

B.10 Ammissibilità dei costi per singola voce di spesa

B.2 REALIZZAZIONE

Par. B.2.4.2 Indennità partecipanti - Definizione

Al primo capoverso, dopo “(indennità di frequenza/partecipazione, indennità di tirocinio,...)” **si aggiunge** la frase “, la dimensione inclusiva, l'attivazione dei destinatari e il mantenimento dell'occupazione”.

SEZIONE C – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PROGETTI A UNITA' DI COSTO STANDARD

L'ultimo capoverso:

“Gli importi delle UCS riportati nel presente Manuale potranno essere aggiornati nel rispetto dei metodi e tempistiche previste nelle relative metodologie di definizione. I valori aggiornati ai progetti selezionati a seguito degli Avvisi pubblicati successivamente all'adeguamento.”

Viene sostituito dal seguente:

“Gli importi delle UCS sono riportati nella DGR 507/2023 e s.m.i.; potranno essere aggiornati nel rispetto dei metodi e tempistiche previste nelle relative metodologie di definizione.

L'Amministrazione competente può applicare meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, in caso di gravi carenze dei livelli qualitativi o quantitativi previsti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità.”

Par. C.1.2 Determinazione del costo del progetto in base alle UCS e condizioni per il riconoscimento

Il secondo capoverso:

L'importo standard riconoscibile quale incentivo per l'assunzione è pari a:

- 8.500 € per l'assunzione di donne e disoccupati a tempo indeterminato (TI) full time (FT), riconoscibile a condizione che il contratto sia mantenuto per almeno 24 mesi, indipendentemente dalla fascia di retribuzione. L'UCS è pari a 10.600 € in caso di disabili e svantaggiati, come definiti nell'Avviso;
- 4.250 € per l'assunzione di donne e disoccupati a tempo indeterminato (TI) part time (PT), con un numero di ore pari non inferiore al 50% delle ore stabilite dal full time previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento, a condizione che il contratto sia mantenuto per almeno 12 mesi. L'UCS è pari a 5.300 € in caso di disabili e svantaggiati;
- 4.250 € quale incentivo per l'assunzione di donne e disoccupati a tempo determinato (TD) full time (FT), riconoscibile a condizione che il contratto sia mantenuto per almeno 12 mesi, proroghe escluse. L'UCS è pari a 5.300 € in caso di disabili e svantaggiati;
- 2.125 € quale incentivo per l'assunzione di donne e disoccupati a tempo determinato (TD) part time (PT), riconoscibile a condizione che il contratto sia mantenuto per almeno 12 mesi, proroghe escluse. L'UCS è pari a 2.650 € per i soggetti e svantaggiati.

viene sostituito dal seguente:

“L'importo standard riconoscibile quale incentivo per l'assunzione è definito nella DGR 507/2023 e s.m.i. e nell'Avviso, in misura diversa a seconda delle casistiche seguenti:

- per l'assunzione di donne e disoccupati a tempo indeterminato (TI) full time (FT), riconoscibile a condizione che il contratto sia mantenuto per almeno 24 mesi, indipendentemente dalla fascia di retribuzione.;
- per l'assunzione di donne e disoccupati a tempo indeterminato (TI) part time (PT), con un numero di ore pari non inferiore al 50% delle ore stabilite dal full time previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento, a condizione che il contratto sia mantenuto per almeno 12 mesi.
- per l'assunzione di donne e disoccupati a tempo determinato (TD) full time (FT), riconoscibile a condizione che il contratto sia mantenuto per almeno 12 mesi, proroghe escluse.
- per l'assunzione di donne e disoccupati a tempo determinato (TD) part time (PT), riconoscibile a condizione che il contratto sia mantenuto per almeno 12 mesi, proroghe escluse.

L'importo dell'UCS è maggiorato nel caso di persone con disabilità o svantaggiate, secondo le definizioni dell'Avviso.”

Par. C.1.3 Documentazione giustificativa per il monitoraggio/erogazione del finanziamento

Alla fine del paragrafo si elimina il seguente riquadro

Il giustificativo/quietanza da inserire sul Sistema informativo è rappresentato dalla domanda di incentivo.

Par. C.2.2 Determinazione del costo del progetto in base alle UCS e condizioni per il riconoscimento

Il secondo capoverso

“Il costo totale del progetto è definito sulla base delle seguenti unità di costo standard:

- 794,41 € per ciascun progetto personalizzato sottoscritto al termine della fase/attività di presa in carico del singolo destinatario che abbia una durata minima di almeno 15 ore (UCS riconosciuta a risultato);
- 723,24 € per ciascun tirocinio attivato al termine della fase/attività di promozione del tirocinio (UCS riconosciuta a risultato);

- 31,35 €/ora di tutoraggio nelle attività di tirocinio (UCS riconosciuta a processo sulla base delle ore di tutoraggio svolte). E' stabilito un numero massimo di ore riconoscibili a seconda della durata del tirocinio riportato nella tabella seguente:

Durata tirocinio	N.ro massimo di Ore di tirocinio
1 mese	10
2 mesi	21
3 mesi	31
4 mesi	41
5 mesi	51
6 mesi	62
7 mesi	72
8 mesi	82
9 mesi	93
10 mesi	103
11 mesi	113
12 mesi	123

- 127,25€/ora di formazione erogata a gruppi formati da almeno 4 persone (UCS riconosciuta a processo in base alle ore di formazione svolte). La durata di un corso di formazione potrà variare da un minimo di 4 ore a un massimo di 50 ore.
- 76,36 €/ora di laboratorio erogata (attività di gruppo di norma con almeno 4 persone); si tratta di una UCS riconosciuta a processo sulla base delle ore di laboratorio svolte. Le attività laboratoriali possono essere sia didattico/pratiche (laboratori di apprendimento), sia attività da svolgere in sostituzione del tirocinio (nei casi in cui chi redige il progetto personalizzato valuti, sulla base delle caratteristiche della disabilità/svantaggio del partecipante, la difficoltà/impossibilità di collocazione in azienda.”

viene sostituito dal seguente:

“Il **costo totale del progetto** è definito sulla base degli importi delle unità di costo standard definiti nella DGR 507/2023 e s.m.i. e nell’Avviso per le seguenti attività:

- per ciascun progetto personalizzato sottoscritto al termine della fase/attività di presa in carico del singolo destinatario che abbia una durata minima di almeno 15 ore (UCS riconosciuta a risultato);
- per ciascun tirocinio attivato al termine della fase/attività di promozione del tirocinio (UCS riconosciuta a risultato);
- per ora di tutoraggio nelle attività di tirocinio (UCS riconosciuta a processo sulla base delle ore di tutoraggio svolte). È stabilito un numero massimo di ore riconoscibili a seconda della durata del tirocinio riportato nella tabella seguente:

Durata tirocinio	N.ro massimo di Ore di tirocinio
1 mese	10
2 mesi	21
3 mesi	31

4 mesi	41
5 mesi	51
6 mesi	62
7 mesi	72
8 mesi	82
9 mesi	93
10 mesi	103
11 mesi	113
12 mesi	123

- per ora di formazione erogata a gruppi formati da almeno 4 persone (UCS riconosciuta a processo in base alle ore di formazione svolte). La durata di un corso di formazione potrà variare da un minimo di 4 ore a un massimo di 50 ore.
- per ora di laboratorio erogata (attività di gruppo di norma con almeno 4 persone); si tratta di una UCS riconosciuta a processo sulla base delle ore di laboratorio svolte. Le attività laboratoriali possono essere sia didattico/pratiche (laboratori di apprendimento), sia attività da svolgere in sostituzione del tirocinio (nei casi in cui chi redige il progetto personalizzato valuti, sulla base delle caratteristiche della disabilità/svantaggio del partecipante, la difficoltà/impossibilità di collocazione in azienda.”

Al quarto capoverso:

“Le indennità di frequenza sono riconosciute nella misura stabilita dall’art. 10 della DGR n. 620 del 18/05/2020, ovvero 4,00 € per ciascuna ora di frequenza del tirocinio o laboratorio;”

si elimina “del tirocinio o laboratorio”.

Il quinto capoverso:

“Il **costo totale del progetto (=finanziamento pubblico), a preventivo**, è quantificato definendo le “quantità” previste per ciascuna attività, con la formula sotto riportata:

numero di progetti personalizzati previsti x UCS (794,41 €)
+ numero di tirocini da attivare x UCS (723,24 €)
+ numero di ore di tutoraggio previste per i tirocini x UCS (31,35 €)
+ numero di ore di formazione previste x UCS (127,25 €)
+ numero di ore di laboratorio previste x UCS (76,36 €)
+ indennità di frequenza/partecipazione/trasporto previste”

viene sostituito dal seguente:

“Il **costo totale del progetto (=finanziamento pubblico), a preventivo**, è quantificato definendo le “quantità” previste per ciascuna attività, con la formula sotto riportata:

numero di progetti personalizzati previsti x UCS
+ numero di tirocini da attivare x UCS
+ numero di ore di tutoraggio previste per i tirocini x UCS
+ numero di ore di formazione previste x UCS
+ numero di ore di laboratorio previste x UCS

+ *indennità di frequenza/partecipazione/trasporto previste*”

Par. C.2.3 Documentazione giustificativa per il monitoraggio/erogazione del finanziamento

Il quinto capoverso:

“**Il costo totale (finanziamento pubblico), al termine del progetto**, è definito sulla base delle **quantità totali effettivamente realizzate e verificate**, con la seguente formula:

- numero di progetti personalizzati sottoscritti x UCS (794,41 €)**
- + numero di tirocini attivati x UCS (723,24 €)**
- + numero di ore di tutoraggio erogate per i tirocini x UCS (31,35 €)**
- + numero di ore di formazione erogate x UCS (127,25 €)**
- + numero di ore di laboratorio erogate x UCS (76,36 €)**
- + indennità pagate ai partecipanti (*a costi reali*)”**

viene sostituito dal seguente:

“**Il costo totale (finanziamento pubblico), al termine del progetto**, è definito sulla base delle **quantità totali effettivamente realizzate e verificate**, con la seguente formula:

- numero di progetti personalizzati sottoscritti x UCS**
- + numero di tirocini attivati x UCS**
- + numero di ore di tutoraggio erogate per i tirocini x UCS**
- + numero di ore di formazione erogate x UCS**
- + numero di ore di laboratorio erogate x UCS**
- + indennità pagate ai partecipanti (*a costi reali*)”**

Par. C.3.2 Determinazione del costo del progetto in base alle UCS e condizioni per il riconoscimento

I capoversi:

“Ai percorsi ITS finanziati dal PR FSE+ 2021-2027 si applicano le seguenti **UCS previste dal Regolamento delegato UE 702/2021, Allegato IV** sulla base del costo definito a livello nazionale (Decreto Dipartimentale prot. 1284 del 28.11.2017):

- Costo orario del percorso formativo (UCS/ora): 49,93 €
- Costo per allievo che completa la formazione (UCS/allievo formato): 4.809,50 € per allievo formato per ogni anno di percorso ITS.

Il costo totale del progetto a preventivo è definito con la seguente formula:

$(n. \text{ ore percorso} \times \text{UCS ora percorso}) + (n. \text{ allievi formati} \times \text{UCS allievi formati} \times \text{gli anni del percorso})$

In particolare, considerando le diverse durate standard dei percorsi ed un n. standard di allievi formati pari a 25:

- per i percorsi biennali che prevedono l'erogazione di 1800 ore di attività, il costo complessivo sarà di € 330.349,00 = $(1.800 \times 49,93) + (25 \times 4.809,5 \times 2)$;
- per i percorsi biennali che prevedono l'erogazione di 2000 ore di attività, il costo complessivo sarà di € 340.335,00 = $(2.000 \times 49,93) + (25 \times 4.809,5 \times 2)$;
- per i percorsi triennali che prevedono l'erogazione di 3000 ore di attività, il costo complessivo sarà di € 390.265,00 = $(3.000 \times 49,93) + (25 \times 3.206,3 \times 3)$ ”

vengono sostituiti dai seguenti

“Ai percorsi ITS finanziati dal PR FSE+ 2021-2027 si applicano le UCS previste dal Regolamento delegato UE 2021/702, Allegato IV sulla base del costo definito a livello nazionale (Decreto Dipartimentale prot. 1284 del 28.11.2017), riportate nella DGR 507/2023 e s.m.i. e nell’Avviso, relative a:

- Costo orario del percorso formativo (UCS/ora)
- Costo per allievo che completa la formazione (UCS/allievo formato) ossia per allievo formato per ogni anno di percorso ITS.

Il **costo totale del progetto a preventivo** è definito con la seguente formula:

$(n. \text{ ore percorso} \times \text{UCS ora percorso}) + (n. \text{ allievi formati} \times \text{UCS allievi formati} \times \text{gli anni del percorso})$ ”

Par. C.4.2 Determinazione del costo del progetto in base alle UCS e condizioni per il riconoscimento

Il primo capoverso:

“Ai percorsi IFTS finanziati dal PR FSE+ 2021-2027 si applica l’UCS prevista dal Regolamento delegato UE 702/2021, Allegato IX (tabella 3.1 per le operazioni nell’ambito dell’istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria -livelli 3 e 4”) che prevede:

€ 5.995 per ciascun allievo

con iscrizione verificata due o tre volte durante l’anno (allievo formato).”

viene sostituito dal seguente:

“Ai percorsi IFTS finanziati dal PR FSE+ 2021-2027 si applica l’UCS europea prevista dal Regolamento delegato UE 2023/1676 tabella 1A (per le operazioni nell’ambito dell’istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria -livelli 3 e 4”), riportata nella DGR 507/2023 e s.m.i. e nell’Avviso:

UCS per allievo con iscrizione verificata due o tre volte durante l’anno (allievo formato).”

Si aggiunge la seguente nota a piè di pagina:

“Per gli avvisi precedenti al 21.09.2023, data di entrata in vigore del Reg. del 2023/1676, si applicano gli importi delle UCS previsti nel Reg. del 2021/702 Allegato IX (tabella 3.1 per le operazioni nell’ambito dell’istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria -livelli 3 e 4”).”

Par. C.5.1 Descrizione delle operazioni e dei soggetti beneficiari

All’inizio del terzo capoverso si aggiunge la seguente frase:

“I percorsi consentono di conseguire una qualifica professionale IeFP di III livello EQF”

Si aggiunge il seguente quinto capoverso:

I percorsi IeFP di IV anno sono percorsi di durata annuale finalizzati al conseguimento del diploma professionale (certificato di qualifica professionale di IV livello EQF). **Destinatari** sono giovani in possesso di una qualifica professionale IeFP di III livello EQF. Come i percorsi triennali, sono progettati e realizzati dagli IP all’interno dell’offerta formativa unitaria. Devono prevedere:

- 10 ore, all’interno della formazione di base, destinate alle attività di accompagnamento (iniziale, in itinere e finale), di cui almeno 2 ore per le attività di accompagnamento individuale;
- durata dello stage/alternanza scuola-lavoro (alternanza rafforzata) da realizzarsi presso imprese del territorio compresa tra il 30% e il 50% del monte ore complessivo del percorso formativo, come da DGR n. 988/2019 e s.m.i.

Par. C.5.2 Determinazione del costo del progetto in base alle UCS e condizioni per il riconoscimento

I primi capoverso:

“Per i percorsi triennali IeFP da finanziare con il PR FSE+ 2021-2027, la regione Toscana ha adottato Unità di costo standard (UCS) diverse, a seconda che i percorsi siano realizzati da agenzie formative o da Istituti professionali.

- per gli **IeFP triennali realizzati dalle agenzie formative** si applica l'UCS prevista dal Regolamento delegato UE 702/2021, Allegato IX (tabella 3.1 per le operazioni nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria -livelli 3 e 4) pari a

€ 5.995 per ciascun allievo (per anno)

con iscrizione verificata due o tre volte durante ciascun anno del percorso triennale;

- per gli **IeFP triennali realizzati dagli Istituti professionali** si applicano le seguenti UCS definite dalla Regione ai sensi dell'art. 53 del Reg UE 2021/1060:

€ 586 per ciascun allievo (per anno) per i percorsi di qualifica della figura di “Operatore del benessere”

€ 548 per ciascun allievo (per anno) per i percorsi di qualifica triennali delle altre figure del Repertorio nazionale delle qualifiche e i diplomi professionali.

con iscrizione verificata due o tre volte durante ciascun anno del percorso triennale.

L'iscrizione si considera verificata qualora l'allievo abbia frequentato almeno il 75% della durata annuale del percorso, pari a 990 ore.”

vengono sostituiti dai seguenti

“Per i percorsi IeFP da finanziare con il PR FSE+ 2021-2027, la regione Toscana ha adottato Unità di costo standard (UCS) aventi importi diversi, definiti nella DGR 507/2023 e s.m.i. e nell'Avviso, a seconda delle seguenti casistiche:

- per gli **IeFP triennali e di IV anno realizzati dalle agenzie formative**
- per gli **IeFP triennali e di IV anno realizzati dagli Istituti professionali**, con importi diversi
 - per i percorsi di qualifica della figura di “Operatore del benessere” e
 - per i percorsi di qualifica triennali delle altre figure del Repertorio nazionale delle qualifiche e i diplomi professionali.

L'UCS è riconosciuta per ciascun allievo (per anno) che abbia frequentato almeno il 75% della durata annuale del percorso, pari a 990 ore.”

Il quarto capoverso:

“Il costo del progetto a preventivo è dunque definito sulla base del **numero di allievi previsti x 3 anni di percorso x UCS applicabile**”

viene sostituito dal seguente:

“Il costo del progetto a preventivo è dunque definito sulla base del **numero di allievi previsti x n.ro anni di percorso x UCS applicabile**”

Il sesto capoverso:

“Limitatamente ai percorsi **IeFP realizzati da Agenzie Formative**, se il progetto prevede anche attività integrative di sostegno e supporto alla frequenza di allievi/e con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, attraverso ore addizionali di formazione (docenza/tutoraggio), è riconosciuta per queste ore aggiuntive, una UCS per la formazione individuale e individualizzata (max 3 allievi) pari a

€ 42,00 ora/allievo fino a un massimo di 100 ore/allievo all'anno.

In questo caso il **costo del progetto a preventivo** è così definito:

numero di allievi previsti x 3 anni di percorso x UCS/allievo + n. ore aggiuntive per allievi/e con disabilità x UCS/ora allievo”

viene sostituito dal seguente:

“Limitatamente ai percorsi **IeFP realizzati da Agenzie Formative**, se il progetto prevede anche attività integrative di sostegno e supporto alla frequenza di allievi/e con disabilità certificata ai sensi della Legge

104/92, attraverso ore addizionali di formazione (docenza/tutoraggio), è riconosciuta per queste ore aggiuntive, una **UCS ora/allievo** per la formazione individuale e individualizzata (max 3 allievi) il cui importo è definito nella DGR 507/2023 e s.m.i. e nell'avviso; è riconoscibile fino a un massimo di 100 ore/allievo all'anno.

In questo caso il **costo del progetto a preventivo** è così definito: **numero di allievi previsti x n.ro anni di percorso x UCS/allievo + n. ore aggiuntive per allievi/e con disabilità x UCS/ora allievo**”

Par. C.5.3 Documentazione giustificativa per il monitoraggio/erogazione del finanziamento

Si elimina l'ultimo capoverso:

“Per quanto riguarda le modalità di pagamento, di norma si avrà:

- l'anticipo di una quota all'avvio
- rimborsi intermedi al termine di ciascuno dei primi due anni di percorso
- rimborsi intermedi su domanda di rimborso trimestrale per le ore addizionali per disabili (se prevista la rilevazione trimestrale)
- saldo al termine dell'ultimo anno di percorso.”

Par. C.6.2 Determinazione del costo del progetto in base alle UCS e condizioni per il riconoscimento

I primi capoverso:

“Ai progetti di sostegno all'offerta dei servizi per la prima infanzia a valere sul PR FSE + si applica l'Unità di costo standard (UCS) per le “operazioni nel settore dell'istruzione formale” definite dall'allegato IX (punto 1) al Regolamento delegato della Commissione europea 702/2021, in continuità con la modalità già utilizzata per la stessa tipologia di operazione nella programmazione FSE 2014-20.

L'importo standard riconoscibile è pari a **3.709 € per ciascun bambino che frequenta una struttura per l'infanzia per 10 mesi** (importo massimo riconoscibile e numero massimo di mensilità), articolabili diversamente durante l'anno educativo (settembre/giugno oppure ottobre/luglio).

Il **costo totale del progetto (=finanziamento pubblico), a preventivo**, viene quantificato in sede di presentazione del progetto definitivo sulla base dei mesi di frequenza dei bambini.

Nei casi particolari in cui l'Avviso consente la frequenza inferiore a 10 mensilità, il contributo viene ridotto proporzionalmente (mesi di frequenza x € 3.709,00 / 10).”

vengono sostituiti dai seguenti

“Ai progetti di sostegno all'offerta dei servizi per la prima infanzia a valere sul PR FSE + si applica l'Unità di costo standard (UCS) europea prevista dal Regolamento delegato UE 2023/1676 tabella 1A¹ per l'“Educazione della prima infanzia”.

L'importo dell'UCS applicabile è riportato nella DGR 507/2023 e s.m.i. e nell'Avviso.

L'importo standard è riconoscibile **per ciascun bambino che frequenta una struttura per l'infanzia per 10 mesi** (importo massimo riconoscibile e numero massimo di mensilità), articolabili diversamente durante l'anno educativo (settembre/giugno oppure ottobre/luglio).

Il **costo totale del progetto (=finanziamento pubblico), a preventivo**, viene quantificato in sede di presentazione del progetto definitivo sulla base dei mesi di frequenza dei bambini.

Nei casi particolari in cui l'Avviso consente la frequenza inferiore a 10 mensilità, il contributo viene ridotto proporzionalmente (mesi di frequenza x UCS anno / 10).”

Si aggiunge la seguente nota a piè di pagina:

¹ Per gli Avvisi precedenti al 21.09.2023, data di entrata in vigore del Reg. del 2023/1676, si applicano gli importi delle UCS previsti nel Reg. del 2021/702 Allegato IX (tabella 3.1 per l'“Educazione della prima infanzia”).

“Per gli Avvisi precedenti al 21.09.2023, data di entrata in vigore del Reg. del 2023/1676, si applicano gli importi delle UCS previsti nel Reg. del 2021/702 Allegato IX (tabella 3.1 per l’“Educazione della prima infanzia”).”

Par. C.7.2 Determinazione del costo del progetto in base alle UCS e condizioni per il riconoscimento

Il primo capoverso:

“Ai **progetti di formazione continua/aziendale** a valere sul PR FSE + si applicano le Unità di costo standard (UCS) per la “formazione a persone occupate” definite dall’allegato IX (punto 4) al Regolamento delegato della Commissione europea 2015/2195, da ultimo modificato con Reg. del. 702/2021.

Sono previste 2 UCS, entrambe riferite alle ore di frequenza per partecipante, di seguito riportate:

- I) Costo orario del percorso formativo per partecipante (UCS/ora formazione) pari a **26,78 €**;
- II) Costo orario della retribuzione delle persone occupate (UCS/ora retribuzione) pari a **23,08 €**, applicabile solo se la retribuzione è un costo definito ammissibile dall’avviso pubblico.”

viene sostituito dal seguente:

“Ai **progetti di formazione continua/aziendale** a valere sul PR FSE + si applicano le Unità di costo standard (UCS) per la “formazione di persone occupate” previste dal Regolamento delegato UE 2023/1676 tabella 3A². Gli importi delle UCS applicabili sono riportati nella DGR 507/2023 e s.m.i. e nell’Avviso.

Sono previste 2 UCS, entrambe riferite alle ore di frequenza per partecipante:

- I) Costo orario del percorso formativo per partecipante (UCS/ora formazione);

Costo orario della retribuzione delle persone occupate (UCS/ora retribuzione), applicabile solo se la retribuzione è un costo definito ammissibile dall’avviso pubblico.”

Si aggiunge la seguente nota a piè di pagina:

“Per gli avvisi precedenti al 21.09.2023, data di entrata in vigore del Reg. del 2023/1676, si applicano gli importi delle UCS previsti nel Reg. del 2021/702 Allegato IX per “Operazioni riguardanti l’erogazione di una formazione a persone occupate”.

Par. C.8.2 Determinazione del costo del progetto in base alle UCS e condizioni per il riconoscimento

Il testo del paragrafo

“Ai progetti di formazione individuale per occupati a valere sul PR FSE + si applica la seguente l’Unità di costo standard (UCS) definita dall’allegato IX (punto 4) al Regolamento delegato della Commissione europea 2015/2195, da ultimo modificato con Reg. del. 702/2021 per la “formazione a persone occupate”:

Costo orario del percorso formativo per partecipante (UCS/ora formazione) pari a **26,78 €**”

viene sostituito dal seguente:

“Ai progetti di formazione individuale per occupati a valere sul PR FSE + si applica l’Unità di costo standard (UCS) definita dal Regolamento delegato UE 2023/1676 tabella 3A³ per la “formazione di persone occupate”:

Costo orario del percorso formativo per partecipante (UCS/ora formazione).

Si aggiunge la seguente frase:

“L’importo dell’UCS applicabile è riportato nella DGR 507/2023 e s.m.i. e nell’Avviso.”

² Per gli avvisi precedenti al 21.09.2023, data di entrata in vigore del Reg. del 2023/1676, si applicano gli importi delle UCS previsti nel Reg. del 2021/702 Allegato IX per “Operazioni riguardanti l’erogazione di una formazione a persone occupate”.

³ Per gli avvisi precedenti al 21.09.2023, data di entrata in vigore del Reg. del 2023/1676, si applicano gli importi delle UCS previsti nel Reg. del 2021/702 Allegato IX per “Operazioni riguardanti l’erogazione di una formazione a persone occupate”.

Par. C.9.2 Determinazione del costo del progetto in base alle UCS e condizioni per il riconoscimento

La frase nel primo capoverso:

“L’UCS è pari a € 44,00/ora di laboratorio.”

viene sostituita dalla seguente:

“UCS ora/laboratorio. L’importo dell’UCS applicabile è riportato nella DGR 507/2023 e s.m.i. e nell’Avviso.”

Par. C.10.2 Determinazione del costo del progetto in base alle UCS e condizioni per il riconoscimento

La frase nel secondo capoverso:

“-UCS ora/allievo per ora di lezione frontale (e FAD sincrona se e per quanto consentita dall’Avviso): 15,10€;

-UCS ora/allievo per ora di tutoraggio nella FAD asincrona: 1,50 €”

viene sostituita dalla seguente:

“-UCS ora/allievo per ora di lezione frontale (e FAD sincrona se e per quanto consentita dall’Avviso)

-UCS ora/allievo per ora di tutoraggio nella FAD asincrona

Gli importi delle UCS applicabili sono riportati nella DGR 507/2023 e s.m.i. e nell’Avviso.”

Par. C.11.2 Determinazione del costo del progetto in base alle UCS e condizioni per il riconoscimento

Dopo il primo capoverso, si aggiunge il seguente:

“Gli importi delle UCS applicabili sono riportati nella DGR 507/2023 e s.m.i. e nell’Avviso.”

Il secondo capoverso:

“Per le **attività di gruppo** (con minimo 4 allievi), si applicano le seguenti due UCS:

-UCS ora/attività (per formazione in aula e n FAD sincrona), che rappresenta il costo per un’ora di attività ed è pari a € 122,90

-UCS ora/attività partecipante (ora/allievo), che rappresenta il costo per un’ora di attività fruita dal partecipante ed è pari a € 0,84.”

Viene sostituito dal seguente:

“Per le **attività di gruppo** (con minimo 4 allievi), si applicano le seguenti due UCS:

-UCS ora/attività (per formazione in aula e n FAD sincrona), che rappresenta il costo per un’ora di attività;

-UCS ora/attività partecipante (ora/allievo), che rappresenta il costo per un’ora di attività fruita dal partecipante.”

Il sesto capoverso:

“Per le **attività individuali/individualizzate** (da 1 a 3 partecipanti), si applica una UCS che corrisponde al costo di un’ora di attività/partecipante, differenziato per tipo di figura professionale coinvolta (Formatore o Tutor) e per tipologia di attività (attività formativa d’aula/laboratorio o attività di accompagnamento/orientamento). Si hanno quindi i seguenti valori:

- UCS di € 42,00 per attività realizzate da un **Formatore** che svolge attività d’aula-laboratorio (anche in FAD sincrona);
- UCS di € 37,30 per attività di accompagnamento, orientamento, affiancamento per percorsi integrativi di orientamento (compreso eventuale riconoscimento di crediti formativi in ingresso).

Le UCS per attività individuali/individualizzate vengono riconosciute per partecipante fino a un tetto massimo di 3 partecipanti (ad esempio ora di formazione con 3 partecipanti: UCS € 42,00 x 3).”

Viene sostituito dal seguente:

“Per le **attività individuali/individualizzate** (da 1 a 3 partecipanti), si applica una UCS che corrisponde al costo di un’ora di attività/partecipante, differenziato per tipo di figura professionale coinvolta (Formatore o Tutor) e per tipologia di attività (attività formativa d’aula/laboratorio o attività di accompagnamento/orientamento):

- UCS per attività realizzate da un **Formatore** che svolge attività d’aula-laboratorio (anche in FAD sincrona);
- UCS per attività di accompagnamento, orientamento, affiancamento per percorsi integrativi di orientamento (compreso eventuale riconoscimento di crediti formativi in ingresso).

Le UCS per attività individuali/individualizzate vengono riconosciute per partecipante fino a un tetto massimo di 3 partecipanti (ad esempio ora di formazione con 3 partecipanti: UCS x 3).”